



Sentenza

n. 242/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Galeota

Presidente

Angelo Bax

Consigliere

Andrea Luberti

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 61405 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di **Giuseppe Della Monica**, nato a Capua (CE) in data 22 settembre 1982, residente in Rapolano Terme (Siena), alla via Eugenio Montale, 12/a.

Non costituito

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 luglio 2020, il relatore, consigliere Andrea Luberti e il pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale Acheropita Mondera.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato *ex* articolo 140 del codice di procedura civile, la Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente ha convenuto in giudizio Giuseppe Della Monica.

La richiesta dell'attore pubblico ha, in particolare, ad oggetto il pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma di euro **15.659,50**, oltre agli accessori di legge.

Il danno erariale è stato ascritto al convenuto nella sua qualità di sergente del 186° reggimento Paracadutisti "Folgore" in relazione a un evento lesivo cagionato al commilitone Giuliano Giambruno in data 22 novembre 2015.

In particolare, sulla base della segnalazione del comandante del reggimento, degli atti trasmessi, e della sentenza che definitivamente chiuso il processo successivamente instaurato per la vicenda, è emerso che il convenuto si era reso responsabile dell'incidente sopra accennato, consistente nel ferimento della vittima tramite un proiettile partito dalla propria pistola di ordinanza.

La Procura ha inoltre esposto che il Tribunale militare di Roma, con la sentenza all'esito di rito abbreviato in data 16 febbraio 2017, n. 12 (non impugnata e dunque divenuta irrevocabile) ha condannato il convenuto alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione militare, per la commissione del reato punito dall'articolo 120 del codice penale militare di pace (violata consegna), aggravato ai sensi dell'articolo 47, n. 2, in relazione ai punti 5, lettera b), n. 2, e 6, delle norme per la custodia e la tenuta delle armi e delle munizioni. Infatti, sulla base delle risultanze processuali, e della precedente inchiesta sommaria, era emerso che il convenuto avrebbe tenuto un comportamento violativo delle descritte norme cautelari in materia, che impongono ai militari di mantenere la pistola nella fondina scarica e con il caricatore al seguito (punto 5) e di svolgere, al termine del servizio, le operazioni di scaricamento delle armi nel luogo e con le modalità stabilite (punto 6).

Il convenuto, invece, rientrando dal proprio servizio, avrebbe conservato l'arma nella fondina (carica e armata) e, cercando di riposizionarla "in sicura", nell'estrarla dalla fondina avrebbe inavvertitamente esploso un colpo in direzione del pavimento.

In conseguenze dell'impatto, un frammento del proiettile aveva pertanto colpito "di rimbalzo" il militare Giuliano Giambruno al fianco sinistro, cagionandogli lesioni personali. Tali lesioni, in origine giudicate guaribili in sette giorni, hanno comportato l'assenza del militare leso per un periodo ancora più lungo, fruito a titolo di licenza.

Il *petitum* riportato nell'atto di citazione si riferisce, infatti, alle retribuzioni erogate al commilitone ferito nel periodo di convalescenza, protrattosi dal 22 novembre 2015 al 9 marzo 2017, in assenza di corrispettiva prestazione lavorativa, per un ammontare pari a euro 15.659,50.

Tale somma è specificamente descritta, tra l'altro, nell'atto di costituzione in mora in data 31 marzo 2017, ricevuta dall'interessato.

Il convenuto, pur se regolarmente intimato, non ha svolto attività preprocessuale, né si è costituito.

All'udienza in data 15 luglio 2020, sempre in assenza del convenuto, la Procura erariale ha insistito per l'accoglimento integrale della propria pretesa, richiedendo inoltre una formale declaratoria di contumacia del soggetto evocato in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del codice di giustizia contabile, il collegio dichiara la contumacia del convenuto.

Nel merito, il Collegio ritiene inoltre che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento.

In punto di fatto, il collegio ritiene che il complesso degli elementi oggettivi dell'illecito erariale risulti pienamente provato, in base alle considerazioni di seguito profuse.

In particolare, la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti deve essere ritenuta pacifica in quanto emergente, tra l'altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna, con piena efficacia di giudicato (in tal senso la Sezione con la pronuncia 12 marzo 2020, n. 81).

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'articolo 651, comma 2, del codice di procedura penale, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato ha efficacia, negli altri giudizi, assimilabile a quella disposta per le sentenze a seguito di dibattimento, salva l'eventuale opposizione della parte civile.

Analoga efficacia privilegiata può essere attribuita, in quanto contenuta in atti dell'amministrazione, alla corretta quantificazione del danno, operata nella *notitia criminis* consistente nella nota in data 23 maggio 2016 e, per il periodo successivo a tale data, alla successiva costituzione in mora, già citata (Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, 5 marzo 2019, n. 77). Oltre alla sussistenza del danno, tali atti comprovano indefettibilmente *per tabulas* l'attualità della pretesa risarcitoria, non essendo state le relative poste mai ristrate dall'interessato.

Anche l'attribuibilità, sotto il profilo soggettivo, dell'inadempimento degli obblighi di condotta, risulta palese.

Tale affermazione resiste agevolmente alla controprova se si considera, tra l'altro, l'incardinamento del convenuto in un corpo militare di notorio prestigio e di elevata specializzazione, destinato al compimento di operazioni militari delicate e pericolose. In considerazione della sopra riferite considerazioni, il danno è attribuibile all'interessato quantomeno sotto il profilo della colpa grave.

In conclusione, appaiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sul rapporto di impiego, derivante dall'arruolamento nelle forze armate a titolo professionale), l'antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell'inadempimento alle generiche regole di cautela, nonché a quelle codificate in relazione al comportamento dei componenti le forze armate) nonché il danno erariale, consistente nell'esborso a titolo di retribuzioni inutilmente erogate.

Palese appare anche il nesso di derivazione causale tra condotta e danno, in quanto l'assenza del servizio da parte commilitone ferito è stata determinata dalla grave lesione riportata a seguito della condotta negligente da parte del convenuto.

Risulta provato anche l'elemento soggettivo, insito nell'attribuibilità all'interessato, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, individuata nella difformità dalla condotta doverosa ed esigibile in base alla posizione ricoperta e dei conseguenti doveri di ufficio rispetto a quella tenuta.

Conseguentemente, il collegio ritiene, sotto il profilo di merito, di accogliere integralmente le richieste della parte erariale.

Pertanto, la Sezione condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore del Ministero della difesa, nella misura di euro **15.659,50**, in via equitativa già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito in favore dell'amministrazione.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle richieste della Procura erariale:

- dichiara la contumacia del convenuto Giuseppe Della Monica;
- condanna Giuseppe Della Monica al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma di euro **15.659,50**, già comprensivi di rivalutazione monetaria.

Tale importo sarà incrementato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 106,09.= (diconsi Euro Centosei/09.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15 luglio 2020.

L'estensore

Andrea Luberti

Firmato digitalmente

Il Presidente

Antonio Galeota

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/07/2020

Il direttore della Segreteria

Paola Altini

Firmato digitalmente